



Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali
N. Documento: 34_2022

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese

Verbale N: 34/2022

Data della riunione: 28/12/2022 Luogo riunione Sede Revisore

Ora Inizio seduta: 16:30 Ora Fine seduta: 17:30



| | |
|--|--|
| Verbale n. ...34..... Data .28/12/2022..... | OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2022 ad oggetto: “GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA COMUNI ADERENTI DELLA FUNZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E BENI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CETRARO, ACQUAPPESA, GUARDIA PIEMONTESE E FUSCALDO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA I COMUNI NON CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER GLI ANNI 2022/2023. PROPOSTA APPROVAZIONE SCHEMA TIPO” |
|--|--|

L'anno duemila ventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 16:30, l'organo di revisione economico finanziaria ha tenuto una seduta istruttoria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2022 ad oggetto: “**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA COMUNI ADERENTI DELLA FUNZIONE E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E BENI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CETRARO, ACQUAPPESA, GUARDIA PIEMONTESE E FUSCALDO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA I COMUNI NON CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER GLI ANNI 2022/2023. PROPOSTA APPROVAZIONE SCHEMA TIPO**”;

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

- a) al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni;
- b) al comma 1-bis, prevede che “nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.”

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposta una nuova modalità di gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, mediante Centrale Unica di Committenza, operante per gli stessi Comuni associati, individuando Ente capofila il Comune di Fuscaldo (CS).

Atteso che il servizio di che trattasi rientra tra:

- o i servizi strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente;

Visto l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente recita:

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di

trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

- in relazione alla convenienza economica della nuova modalità gestionale:

Trattasi in realtà del rinnovo di una formula associativa già approvata in precedenza dall'Organo Consiliare dell'Ente, con D.C.C. n. 35 del 27.12.2019, previa adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali di apposita deliberazione. In seguito a sospensione dell'operatività della C.U.C. e variazioni normative intervenute relativamente al periodo COVID 19, si è reso necessario un aggiornamento delle convenzioni precedentemente sottoscritte.

Nella proposta di delibera si legge che "spese necessarie e derivanti dalla Convenzione sono già contemplate all'interno delle previsioni di Bilancio dato che era stata già prevista con la precedente approvazione ed adesione", ma tale asserzione non è supportata da alcuna evidenza documentale.

- in relazione al rispetto della normativa sopraordinata relativa alle modalità di gestione dei servizi:

L'art 37, comma 4, lettera d) del D. LGS. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti che non siano capoluoghi di provincia possono associarsi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. In particolare, l'art. 30 TUEL stabilisce che gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

La convenzione allegata alla proposta di delibera possiede i requisiti previsti dalle citate norme.

- in relazione alla spesa di personale e alla dotazione organica:

Nulla dispone la proposta di delibera, se non un generico richiamo all'art 30, comma 4 TUEL, secondo cui "Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni

pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.

La materia è disciplinata dall'art. 12 della convenzione allegata alla proposta di delibera, secondo cui: “La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila per operare quale Centrale unica di committenza è il Servizio Gare del Comune di Fuscaldo, il cui Responsabile coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche, anche con riferimento a personale eventualmente assegnato in missione dagli enti associati.”

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la specifica normativa di settore;

RILEVA

Che l'atto proposto risulta privo di informazioni sufficienti quanto all'economicità della convenzione proposta e alle misure in materia di personale;

che tuttavia l'Ente mostra gravi limiti strutturali (si veda Verbale dell'Organo di Revisione n. 33/2022) e che le forme associate di gestione delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 30 TUEL possono rappresentare utili strumenti per il miglioramento dell'efficacia amministrativa;

che la convenzione proposta prevede, all'art. 6 “Operatività della convenzione e durata”, che la convenzione ha validità fino al 31/12/2023 e che, dunque, l'eventuale approvazione della proposta non pregiudicherebbe impegni di lungo periodo che possano rivelarsi eccessivamente gravosi per l'Ente;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto, con raccomandazione di istruire la nuova delibera, prevista per il rinnovo della convenzione al termine del periodo di durata di quella in corso di approvazione, con adeguata informativa sul dettaglio delle spese relative alla convenzione, dei capitoli di bilancio e degli importi già previsti e, inoltre, con adeguata informativa sulle misure relative alla gestione del personale dell'Ente coinvolto nei processi di pertinenza della convenzione.

La seduta si è conclusa alle ore 17:30

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dr. Saverio Carlo Greco